

COMUNE DI
DISTRETTO SANITARIO N.

Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Busseto, Noceto, Fontevivo, Fontanellato, Soragna, Polesine-Zibello, Sissa-Trecasali, Roccabianca, San Secondo p.se

Regolamento per il rilascio delle autorizzazione al funzionamento e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da enti e soggetti pubblici e privati

Legge regionale n. 19/2016

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della l.r. 19/2016 approvata con DGR n. 1564 del 16/10/2017

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 luglio 2018

Indice

- Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
- Art. 2 - Servizi educativi soggetti all'autorizzazione al funzionamento
- Art. 3 - Compiti della commissione tecnica distrettuale
- Art. 4 - Compiti della Commissione tecnica distrettuale
- Art. 5 - Procedure per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 6 - Procedura per il rilascio/diniego dell'autorizzazione al funzionamento
- Art. 7 - Servizi ricreativi
- Art. 8 - Procedure per i servizi sperimentali
- Art. 9- Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
- Art. 10 - Attività di vigilanza e controllo
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 – Sanzioni amministrative: procedure
- Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sono concesse dal Comune, nel cui territorio sono ubicate le strutture, nella persona del Dirigente/Responsabile del settore competente che le rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale, ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2016, nonché della Delibera di Giunta regionale n. 1564/2017 avente ad oggetto 'direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione'.

Art. 2 – Servizi educativi soggetti all'autorizzazione al funzionamento

Le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che necessitano di espressa autorizzazione al funzionamento sono:

- a. Nidi d'Infanzia, compresi micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali;
- b. Servizi educativi integrativi al nido
 - b. 1 Spazio bambini
 - b. 2 Centro per bambini e famiglie;
 - b. 3 Servizi domiciliari organizzati in spazi connotati strutturali tali da renderli erogabili in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni.
 - b. 4 Servizi sperimentali di cui all'art. 3.3. ab allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1564/2017

Art. 3 – Istituzione, nomina, funzionamento e durata della Commissione tecnica distrettuale

3.1 Presso l'ambito distrettuale socio-sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle seguenti funzioni esercitate dai Comuni:

- a) concessione dell'autorizzazione al funzionamento, vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi;
- b) concessione dell'accREDITAMENTO.

3.2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal presente regolamento.

All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

- a) amministrativa, con funzioni di presidente;
- b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica dei settori pubblico e privato;
- c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
- d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

3.3. La commissione tecnica potrà prevedere la nomina di membri supplenti e di un vice presidente e potrà invitare tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche senza diritto di voto alle proprie sedute.

Alla commissione può partecipare un rappresentante del comune interessato senza diritto di voto.

3.4. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma entro dieci giorni dal ricevimento di una domanda di autorizzazione e avrà tempo 35 giorni per emettere il proprio parere.

La Commissione funziona di regola con la totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o a inviare un supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con una presenza minima di tre componenti oltre al Presidente e la

trasmette agli assenti, i quali possono far pervenire il loro parere al Presidente entro dieci giorni dal ricevimento.

Il provvedimento di nomina adottato dall'ente locale capofila per distretto avrà durata quinquennale al fine di garantire adeguata rappresentanza delle professionalità in seno alla Commissione come previsto dall'art. 22 l.r. 19/2016.

Art. 4 - Compiti della commissione tecnica distrettuale

4.1 La commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati.
- b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, la cui procedura sarà oggetto di apposita direttiva.
- c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

4.2 Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b) della L.R. n. 19/2016, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

4.3. La Commissione può svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame. Dell'esito del sopralluogo, sarà redatto apposito verbale, per l'esame nella successiva seduta della Commissione.

Art. 5 – Procedure per l'autorizzazione al funzionamento

5.1 Le procedure per l'autorizzazione al funzionamento sono normate dalla Legge regionale n. 19/2016 e dalla delibera di Giunta regionale n. 1564/2017.

5.2 La domanda di autorizzazione per i servizi di cui al precedente art. 2, lettera a e b.1, b.2 e b.3, deve essere presentata al Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente, utilizzando l'apposita modulistica, sulla base delle indicazioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1564/2017, Allegato B, articolo 2.

5.3 La domanda deve essere corredata dalla documentazione, così come specificato all'art. 2, Allegato B, della delibera di Giunta regionale n. 1564/2017.

Art. 6 – Procedura per il rilascio/diniego del parere di autorizzazione al funzionamento

6.1 Il Responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, sentito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adotta il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. Il Responsabile può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

6.2 Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 19/2016 e negli Allegati A e B della delibera di Giunta regionale regionale n. 1564/2017.

6.3 Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi

educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla delibera di Giunta regionale n.1564/2017, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

6.4 Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata, inoltre, l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1564/2017.

6.5 In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

6.6 Il provvedimento finale è reso noto formalmente al Soggetto Gestore richiedente entro sessanta giorni dalla richiesta.

Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni - o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni - il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

6.7 Il Soggetto Gestore che si sia vista negare l'autorizzazione al funzionamento, può ripresentare istanza, documentando preventivamente, o contestualmente alla nuova richiesta, l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi sia strutturali. Al medesimo procedimento potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

6.8. I servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono essere in possesso di tutti i requisiti prevista dalla vigente normativa regionale.

6.9 La Commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere le verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti, come previsto al punto 4.2 dell'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017 sulle procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

6.10 L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

Art. 7- Servizi ricreativi

7.1 Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2016, commi 1 e 2, i soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, sottoscritta dal responsabile legale del soggetto gestore, nei tempi previsti e contemplati per l'inizio del servizio.

7.2. Il gestore, prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività, può chiedere al settore competente dell'Amministrazione Comunale ed alla Commissione Tecnica Distrettuale una valutazione preventiva del progetto relativo al servizio ricreativo proposto.

Art. 8- Procedure per i servizi sperimentali

Per l'avvio dei servizi sperimentali privati la procedura è normata dalla delibera di Giunta regionale n. 1564/2017 all'art. 3.3 ab.

Art. 9 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

9.1 L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente, di cui al precedente art. 1, almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 19/2016, dalla delibera di Giunta regionale n. 1564/2017 e dalla normativa vigente.

9.2 Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale.

9.3 Per i servizi sperimentali non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentalià indicata dal nucleo di valutazione regionale.

Art. 10 - Attività di vigilanza e controllo

10.1. L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per i comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 9 della L.R. n. 19/2016 può essere demandata su richiesta del Comune alla stessa commissione tecnica distrettuale.

10.2. La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia e l'osservanza delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1564/2017.

10.3 La funzione di vigilanza per i servizi gestiti da soggetti pubblici è svolta dalla commissione tecnica distrettuale.

10.4. Ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 19/2016 il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

10.5. Di tali ispezioni viene redatto un verbale firmato da tutti i componenti della commissione presenti e viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.6. Nel caso in cui emergano inadempienze, il Comune/il Presidente della Commissione, qualora la funzione risulti demandata a quest'ultima, contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile richiedendo allo stesso formale giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura.

Il Comune/Presidente della Commissione quindi assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di

autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Quando invece l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Comune/il Presidente della Commissione notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso, tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura immediata del servizio.

10.7 Gli atti della Commissione inerenti all'attività di vigilanza devono essere trasmessi al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, al quale è attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati.

10.8 Il Comune predispone il registro giornaliero delle presenze in tutti i servizi per la prima infanzia, da aggiornarsi quotidianamente a cura del soggetto gestore.

Art. 11- Sanzioni

11.1 Ciascun comune è titolare dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.r. n. 19/2016.

Il presente articolo disciplina sanzioni per l'inadempimento delle disposizioni vigenti in materia e l'inosservanza delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli allegati A e B della delibera di Giunta regionale n. 1564/2017.

11.2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 come da paragrafi seguenti.

11.3. Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o mancata dichiarazione di inizio attività

a) Erogazione di un servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

b) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso e non siano ancora decorsi i termini di cui all'art. 4: sanzione di € 3.000,00 (euro tremila/00).

c) Avvio di un servizio ricreativo ai sensi dell'art. 9 L.R. 19/2016 senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa di € 3.000,00 (euro tremila/00).

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della S.C.I.A. per i servizi ricreativi.

11.4. Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi.

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti, sarà irrogata al Soggetto Gestore una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative:

Da € 2.000,00 a € 5.000,00 per le seguenti fattispecie:

- per possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta;

- modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione;
- utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa;
- insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- numero di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi a sedere o lavabi);
- scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.);
- non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza;
- arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità ove richiesto e per carenze in ordine a quanto previsto, anche per i servizi ricreativi: le infrazioni di cui sopra si intendono di media rilevanza, non tali comunque da mettere a serio rischio salute e sicurezza degli utenti;

Da € 5.000,00 a € 10.000,00 per i seguenti inadempimenti:

- gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi;
- mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi.

Da € 2.000,00 a € 10.000,00 per la mancanza o la perdita di requisiti previsti dalla normativa vigente non contemplati espressamente nel presente articolo.

11.5 Nell'espletamento del procedimento sanzionatorio, il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio potrà avvalersi del supporto della Commissione tecnica distrettuale.

Art. 11 - Sanzioni amministrative: procedura

11.1. L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio.

L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, debitamente notificata, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

11.2. In calce all'eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali iscritti difensivi.

11.3. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:

- a) nella misura ridotta pari alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
- b) nella misura stabilita, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta.

10. Si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

3, comma 6, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3. Potranno essere aggiunte le spese di procedimento.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme in materia di nidi e altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla L.r. n. 19/2016, alla delibera di Giunta regionale n. 1564/2017 e al C.C. in quanto compatibile.

